

lombardo appena il mese dopo, porta dunque a ritenere che lo stesso avesse accompagnato la giovane ad Arcore proprio per introdurla nel collaudato circuito prostitutivo. Diversamente, si dovrebbe dare credito alla versione da Fede suggerita per cui egli ed El Mahroug si sarebbero ritrovati insieme per una pura coincidenza quando quella sera andarono a Villa San Martino a bordo della macchina con autista del noto conduttore televisivo.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, deve evidenziarsi che la prima volta ad Arcore non fu presente Mora Dario e che Fede era l'iniziale contatto della giovane a Milano.

Ciò posto, si deve presumere, secondo la normale logica che presiede il corso delle vicende umane, che Fede non abbia certo tenuto nascosto a Berlusconi un dato di sicura importanza quale la minore età della ragazza. Lo stesso, infatti, non aveva alcun motivo di tacere tale circostanza, tenuto conto dei rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato, così come è percepibile dal tenore di alcuni dialoghi intercettati sull'utenza di Fede⁴¹¹.


In conclusione, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dall'imputato di avere creduto che la giovane avesse ventiquattro anni risultino smentite dalle risultanze dibattimentali esposte che convergono, al contrario, a provare la piena consapevolezza dello stesso della minore età di El Mahroug Karima.

Valutazioni conclusive

Sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di prostituzione minorile, così come contestato al capo B dell'imputazione.

Come è noto, la ratio della fattispecie incriminatrice in esame è proteggere il libero sviluppo psico-fisico del minore da ogni forma di abuso e di strumentalizzazione

⁴¹¹ In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si segnala 1) la conversazione di Fede Emilio con Mora Dario di cui al progr. 4608 del 6.9.2010 sull'utenza in uso a quest'ultimo da cui traspare che gli interlocutori si preoccupavano di tutelare l'imputato: Fede, in particolare, diceva *...proteggere in tutti i modi, guarda*, riferendosi alla vicenda del ballerino cubano sorpreso in bagno a telefonare e a raccontare lo svolgimento della serata; 2) l'intercettazione del 26.9.2010 di cui al progr. 317 sull'utenza in uso a Faggioli Barbara: quando questa passa il telefono a Minetti Nicole, Fede le dice *"eh, tesoro, una cervicale, una..come si chiama? Sì una cervicale di quelle forti... che m'aveva preso la schiena, la testa..tutto. Stavo proprio .. mi sono fermato proprio per .. affetto con lui, per fargli compagnia...mhm...per scambiare delle parole che non fossero delle stronzate, capisci?"*.



sessuale, secondo i principi consacrati nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con legge 27.5.1991 n. 176 e nella Dichiarazione della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31.8.1996.

Con legge 1.10.2012 n. 172, l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale" c.d. Convenzione di Lanzarote.

L'art. 600 bis comma 2 c.p. ha quindi subito alcune modificazioni, prevedendo l'innalzamento del limite edittale e la punizione dell'agente nel caso in cui il denaro o altra utilità siano stati anche solo promessi.


Il legislatore ha lasciato però immutate la struttura e gli elementi descrittivi della fattispecie per cui deve ritenersi che ricorra continuità normativa tra la precedente disciplina e quella attuale, tenuto conto dell'identità del bene giuridico tutelato consistente nella salvaguardia del minore da qualsiasi forma di abuso.

Ai sensi dell'art. 2 c.p., in relazione ai fatti commessi ante novella, come quello di specie, dovrà applicarsi la disciplina sancita dalla norma previgente, in quanto più favorevole, anche in relazione all'introduzione, con l'art. 602 quater c.p., di una presunzione in ordine alla conoscenza-conoscibilità della minore età della persona offesa.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono dunque il compimento da parte del soggetto attivo di atti sessuali con un minorenne, in cambio di denaro o di altra utilità economica, nonché la rappresentazione da parte dell'agente della minore età della vittima.

L'elemento soggettivo del reato di fruizione di rapporto sessuale con un minore all'epoca della commissione del reato era caratterizzato, infatti, dal dolo generico, ossia dalla rappresentazione dell'agente degli elementi del fatto tipico tra i quali andava annoverata la minore età della vittima, anche nella forma del dolo alternativo ed eventuale, per cui era sufficiente che l'autore del reato accettasse anche solo il rischio di compiere atti sessuali con soggetto minore di età (Cass. Pen. sez. III n. 35147 del 13.7.2011 e n. 40432 del 13.7.2006, imputato Celiku).

Tale conclusione ha trovato conforto nell'introduzione, con legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, dell'art. 602 quater c.p. sopra citato che prevede ora una presunzione di irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa, "salvo che si



tratti di ignoranza inevitabile”. Prevedendo la novella un dolo meno intenso è stato perciò ulteriormente ampliato l’ambito del disvalore penale del fatto.

Per quanto riguarda la nozione di compimento di atti sessuali dietro corrispettivo, come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante e consolidata nell’affermare che la prostituzione si concreta in un commercio di prestazioni a carattere retributivo che siano oggettivamente tali da stimolare l’istinto sessuale del cliente.


A tale proposito la Suprema Corte “ha ritenuto la configurabilità del delitto nell’ipotesi di gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di lap dance consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato, accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro” (Cass. Pen. sez. III n. 103039 del 12.2.2003). In altri termini, la prostituzione viene integrata da qualsiasi attività sessuale dietro un compenso, con la possibilità per il cliente di interagire sull’attività compiuta dalla prostituta (la Cass. sez. III n. 37188 del 22.6.2010 ha affermato la natura prostituiva della prestazione sessuale dietro pagamento in una fattispecie di spogliarelli eseguiti nei “privé” di un locale).

Persino le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza che consentono al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, che vengono effettivamente eseguiti ed immediatamente percepiti dal cliente, assumono il valore di atto di prostituzione (Cass. sez. III n. 7368 del 2012).

Infatti, “al fine della integrazione di un atto di prostituzione non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, atteso che non è necessaria una congiunzione carnale, ma sono sufficienti atti sessuali compiuti dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzati, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione” (Cass. Pen. sez. III n. 36157 del 3.6.2004).

Ciò posto risulta, innanzitutto, provato che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità, quali gioielli.

Ritiene, infatti, il Tribunale che la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzia lo stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti:



- durante la cena, denudando il seno ed il fondoschiena, interagivano con l'imputato, facendosi toccare e toccando il padrone di casa anche nelle parti intime;
- dopocena si esibivano nella discoteca sottostante l'abitazione, dotata di un palo da lap dance, in abiti succinti, con travestimenti, scoprendo il seno ed anche le parti intime, in alcuni casi spogliandosi completamente, strusciandosi addosso all'imputato, nonché toccandolo e facendosi toccare in varie parti del corpo;
- durante la notte si intrattenevano con il padrone di casa percependo un maggiore compenso.

Risulta provato, in secondo luogo, che la minorenni, soggetto dedito all'attività di prostituzione anche in altri contesti, come diffusamente illustrato, e senza alcun freno inibitore, avuto riguardo alle sue condizioni soggettive (a tale proposito basta ricordare il ballo sadomaso eseguito dalla giovane presso il locale Fellini), ha attivamente partecipato alle interazioni sessuali emerse nel dibattito, riassumibili nella frase pronunciata dalla stessa El Mahroug alla Pasquino Caterina *“adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso”* e in quella di Risso Luca alla Facchineri Serena *“siamo alle scene hard”* con il Presidente del Consiglio *“lei (El Mahroug Karima – ndr.) forse è meno di tutte le altre però”*.

A tale proposito, va chiarito che è del tutto irrilevante definire gli esatti contorni degli atti sessuali compiuti dall'imputato con la El Mahroug, non occorrendo per la sussistenza del reato in esame un rapporto sessuale completo, essendo invece sufficiente qualsiasi commercio del proprio corpo a carattere retributivo che sia oggettivamente tale da stimolare l'istinto sessuale del cliente, come sopra chiarito.

Invero, lo spogliarsi, il ballare nude, scoprire con fare ammiccante il seno ed il fondoschiena, mostrare le proprie nudità all'imputato a distanza ravvicinata erano tutti comportamenti oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale di Berlusconi. Tra l'altro, il compimento di tali atti comportava spesso un contatto fisico con l'imputato, a più riprese nell'arco della serata, quali strusciami, toccamenti di seno e di parti intime, palpeggiamenti di glutei, cosce e fianchi.

Risulta provato, d'altra parte, che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al c.d. *bunga bunga*, in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell'imputato, ossia per *“fargli provare piaceri corporei”*, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci.

A tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il Presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili. Certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni.


Risulta provato, inoltre, che il compimento di atti sessuali da parte della minorenni fosse caratterizzato dall'elemento retributivo: la stessa, infatti, percepiva somme variabili di circa 3.000 euro per volta, così come dalla stessa riferito e confermato dal rinvenimento in suo possesso di ingente quantitativi di denaro da parte delle forze dell'ordine, oltre a gioielli, come dimostrato dai beni trovati nel corso della perquisizione del 14.1.2011. Lo stesso imputato ha ammesso di avere corrisposto 57.000 euro circa a El Mahroug Karima, asserendo che tale somma fosse destinata a consentirle l'apertura di un centro estetico.

In modo del tutto analogo, anche le altre ospiti femminili venivano ricompensate con denaro, con gioielli, con autovetture, con il pagamento del canone di affitto delle abitazioni in via Olgettina e con contratti di lavoro a Mediaset ed altre utilità.

A fronte della consistenza dei dialoghi captati dal contenuto esaustivo, delle testimonianze oltremodo attendibili rese da alcune partecipanti (Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, Teatino Natascia, Battilana Ambra, Danese Chiara), dei riscontri oggettivi scaturiti dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria dopo l'esecuzione delle perquisizioni del 14.1.2011 - tutti elementi sopra illustrati che devono essere letti nel loro insieme, come è doveroso -, la negazione da parte di El Mahroug Karima di avere attivamente partecipato al sistema prostitutivo di Arcore, lungi dall'inficiare il pregnante quadro accusatorio delineato, rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, posto che la stessa ha mentito perché è stata pagata dall'imputato per farlo.

Proprio la cronologia degli accadimenti oggetto del presente processo ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'imputato della minore età di El Mahroug Karima nella forma del dolo diretto.

Si deve a tale proposito ricordare che la giovane ha dichiarato di avere rivelato a Berlusconi di avere diciassette anni la seconda volta che era andata ad Arcore. La stessa ha descritto un contesto credibile e convincente dell'occasione in cui confessò di essere minore d'età: l'imputato le aveva, infatti, proposto di pagarle l'affitto di un



appartamento in via Olgettina, intestandole il relativo contratto, ma proprio la minore età della ragazza e l'assenza di documenti di identità erano certamente degli ostacoli insormontabili, tanto che la El Mahroug dovette rappresentarglieli.

Ma vi è di più.

La prova della consapevolezza in capo all'imputato della minore età della giovane si trae logicamente dal comportamento dallo stesso tenuto, a seguito del controllo di El Mahroug Karima effettuato dal Commissariato Monforte - Vittoria in Corso Buenos Aires.

Infatti, se davvero non fosse stato al corrente della minore età della ragazza all'epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al Capo di Gabinetto Dott. Pietro Ostuni per evitare il foto segnalamento ed il collocamento della giovane in comunità protetta.


Deve, a tale proposito, osservarsi che egli temeva - giustamente - che la minore potesse svelare alle forze dell'ordine, come in effetti accaduto (basta ricordare il racconto del *bunga bunga* fatto dalla ragazza all'operante Cafaro Ermes), il contenuto prostitutivo delle serate ad Arcore.

Ciò avrebbe potuto astrattamente costituire un eventuale danno per la sua immagine di uomo pubblico, ma ritiene il Tribunale che non sia stato di certo tale timore l'unico motivo a spingere l'imputato a telefonare al Capo di Gabinetto.

Non erano, infatti, le cene con connotazioni sessuali che si svolgevano presso la residenza di Arcore a preoccupare l'imputato, atteso che di ciò erano già a conoscenza alcuni soggetti estranei alla cerchia dei diretti interessati, quali ad esempio gli appartenenti alle forze dell'ordine che si occupavano del servizio di sicurezza di Fede Emilio (si ricorda la deposizione del Brigadiere capo Sorrentino Luigi), ben prima del controllo del 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima.

Ciò che poteva danneggiare Berlusconi, in quanto fatto illecito avente rilevanza penale, era la possibilità che le cene con connotazioni sessuali fossero associate ad un soggetto minore, già sospettato per di più di svolgere l'attività di prostituzione, tanto da indurre la dott.ssa Fiorillo a disporre il collocamento in comunità protetta.

A questo proposito l'imputato ha invece sostenuto di avere scoperto la minore età della ragazza soltanto dopo che uscì dalla Questura e di avere cessato ogni frequentazione perché la stessa gli aveva mentito, raccontandogli falsamente di avere 24 anni e di essere la nipote di Mubarak.



Tale assunto non è però aderente alle risultanze probatorie.

Oltre a tutte le argomentazioni già svolte nel paragrafo precedente, deve ricordarsi che, quando telefonò al Capo di Gabinetto, Berlusconi parlò espressamente di *affido*, termine utilizzato esclusivamente per i soggetti minorenni, così dimostrando di essere pienamente consapevole della minore età della ragazza.


Deve quindi logicamente ritenersi che il Presidente del Consiglio in carica intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del Capo di Gabinetto e, attraverso il Superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte in Questura - come risulta accertato - al fine di tutelare innanzitutto sé stesso, evitando che la minore El Mahroug Karima svelasse l'attività di prostituzione dalla stessa posta in essere ad Arcore.

Tale conclusione si impone, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - egli non cessò affatto di avere rapporti con la minore, quando apprese della sua minore età, tanto che ne pretese l'affidamento a Minetti Nicole, una delle fedeli frequentatrici della residenza di Arcore, bene inserita nel sistema prostitutivo, la quale coadiuvava addirittura l'imputato nella gestione degli appartamenti di via Olgettina, provvedendo a mantenere i contatti con il gestore dell'immobiliare e con il rag. Spinelli per i pagamenti delle spese e dei canoni di affitto delle ragazze.

Come è ormai assodato, la ragazza, di fatto, tornò a vivere in via Villorosi. E' soltanto il litigio scoppiato con De Conceicao Santos Oliveira Michelle appena otto giorni dopo - che determinò l'immediato ricovero della ragazza in ospedale, con divieto di comunicare con terzi ed il suo successivo collocamento in comunità protetta - a causare la temporanea interruzione dei rapporti della giovane con l'imputato.

Nel momento in cui El Mahroug Karima entrò nell'orbita di influenza della pubblica autorità, Berlusconi continuò a relazionarsi con la minore, tentando di mantenerla nella propria cerchia attraverso l'affidamento a Mora Dario ed alla figlia Mora Diana, nonché mediante il pagamento di molto denaro per convincere la giovane a tacere a seguito dell'incontro del 6 ottobre 2010 con lo stesso Mora, l'avv. Luca Giuliante e *l'emissario di Lui per un interrogatorio allucinante*, onde comprendere quali informazioni sul sistema prostitutivo la stessa avesse svelato ai pubblici ministeri.

In definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiamato nel cuore della notte il Capo di gabinetto per chiedere la liberazione di El Mahroug Karima, al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio: da un lato, la ragazza veniva in tal modo rilasciata per cui la stessa avrebbe potuto continuare indisturbata a frequentare la privata dimora di



Arcore e, dall'altro, evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell'ordine o alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l'impunità.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In conclusione, ricorrono tutti gli elementi costitutivi dei delitti indicati in rubrica, così come contestati all'imputato.

In particolare, per le considerazioni da ultimo svolte, sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., avuto riguardo al movente della concussione, posta in essere allo scopo di assicurarsi l'impunità del delitto di prostituzione minorile.

Risulta, infatti, provato che l'imputato, pur di occultare il delitto di prostituzione minorile, non abbia arretrato nemmeno di fronte alla commissione di un altro reato, quale quello di concussione di cui al capo A, punito ben più gravemente, così dimostrando una maggiore capacità criminosa.


Proprio la cronologia e la tipologia delle violazioni sono peraltro indicative di un disegno criminoso unitario ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Attesa la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in relazione all'entità del fatto devono essere evidenziate, innanzitutto, le modalità della condotta poste in essere dall'imputato per piegare al suo volere l'agire del Capo di Gabinetto.

Risulta a tale proposito evidente la sproporzione tra l'intensità della costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato, rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di diciassette anni.

Dalla valutazione del fatto nella sua globalità, avuto riguardo alla qualifica soggettiva dell'imputato, alle circostanze e alle modalità dell'azione posta in essere adombrando falsamente un possibile incidente diplomatico, si evince la pregnante compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui al capo A, individuato nell'esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Il movente dell'azione connota, inoltre, negativamente la personalità dell'imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato quale quello indicato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo



presso la propria privata dimora, mostrando così l'intensità dell'elemento soggettivo sussistente nel caso di specie.

Ritiene il Tribunale di dovere tener conto anche della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Mahroug Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro.

Quanto al delitto di prostituzione minorile, l'entità delle violazioni, desunta dal numero di serate a cui partecipò la persona offesa, unitamente alle condizioni soggettive della giovane già dedita alla prostituzione in epoca precedente, inducono a contenere l'aumento di pena in continuazione.

In conclusione, sulla scorta dei criteri di valutazione sopra illustrati, ritiene il Tribunale congrua la pena di anni sette di reclusione, così determinata: ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e più grave il delitto sub A, avuto riguardo all'entità della pena edittale, pena base anni 6 mesi 4 di reclusione; pena aumentata di mesi 8 di reclusione per la continuazione con il reato sub B.

All'affermazione della penale responsabilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Stante l'entità della pena inflitta e la condanna per il reato di cui al capo A, l'imputato va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi degli artt. 317 bis, 29 e 32 c.p.

Deve essere disposta la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e a Risso Luca eventualmente ancora sottoposti a vincolo reale.

Per i motivi già esplicitati nel corpo della motivazione devono essere trasmessi gli atti alla Procura sede per le valutazioni di competenza in ordine alle deposizioni rese dai testimoni Passaro Antonio, De Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta e Apicella Mariano.



Inoltre, vanno trasmessi, per le ragioni già illustrate, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano gli atti relativi all'incontro del 6.10.2010, affinché il titolare del potere disciplinare valuti la condotta posta in essere dall'avv. Luca Giuliani ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p..

La complessità della motivazione giustifica il termine di deposito di novanta giorni; con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 106/2013 del 18.9.2013, tale termine è stato prorogato di sessanta giorni ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

visti gli articoli 521 comma 1, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

BERLUSCONI Silvio colpevole dei reati a lui ascritti, qualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nuova formulazione e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;


visto l'articolo 240 c.p.

ORDINA

la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e Risso Luca;

DISPONE

la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relativi alle deposizioni di Passaro Antonio, De



Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta, Apicella Mariano;

DISPONE


altresì la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p., degli atti relativi all'incontro in data 6.10.2010 di El Mahroug Karima con l'avv. Luca Giuliante;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.

indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano il 24 giugno 2013

Il Presidente estensore



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 21 NOV. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
di.ssa Rossella CAMARDA